

N. R.G. 40745/2019



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE

Cepu

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caru
a scioglimento della riserva che precede;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. r.g. 40745/2019 promossa da:

[redacted]
[redacted] con il
patrocinio dell'avv. [redacted] e dell'avv. [redacted]
[redacted], elettivamente domiciliati in [redacted] presso il
difensore avv. [redacted]

RICORRENTI

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted] presso il difensore
avv. [redacted]

[redacted] con il
patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

RESISTENTI



In fatto

Con atto introduttivo ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, [redacted] ricorrevano ex art. 702 bis c.p.c. perché venisse accertato e dichiarato che l'unica legittima erede di [redacted] nato a [redacted] e deceduto a [redacted] nonché l'unico soggetto legittimato a disporre dell'asse ereditario di quest'ultimo - in forza dell'atto di integrazione di legittima, con contestuale accettazione di eredità con beneficio di inventario (16.1.2012) - era [redacted] figlia del *de cuius*. I ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare che unica legittima erede del sig. [redacted] nato a [redacted] e deceduto a [redacted] il [redacted] nonché unico soggetto legittimato a disporre dell'asse ereditario dello stesso sig. [redacted] in forza dell'atto di integrazione di legittima con contestuale accettazione di eredità con beneficio di inventario 16.1.2012 - notaio De Sanctis - rep.n. [redacted] - raccolta n. [redacted] è la sig.ra [redacted] nata a [redacted] residente a [redacted]. Inoltre, chiedevano di ordinare la cancellazione delle seguenti trascrizioni: "nota di trascrizione 13.1.2012 in Conservatoria dei Registri di Milano del certificato di denunciata successione del sig. [redacted] con indicazione come soggetto a favore [redacted] [redacted] nota di trascrizione 28.9.2018 in Conservatoria dei Registri di Milano dell'atto notaio De Sanctis 23.1.2012 richiesta dalla sig.ra [redacted] e con indicazione a favore della stessa della quota di proprietà dell'immobile di via Dezza - Milano nella misura del 50%".

In particolare, i ricorrenti, affermando di essere creditori nei confronti di [redacted] in qualità di erede di [redacted] a fronte delle riserve avanzate dal Giudice Dott.ssa Trentini, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 384/2017, promossa dall'avv. [redacted] contro [redacted] concernente la proprietà dell'immobile pignorato alla stessa resistente sito in Milano, via Dezza 25 (facente parte dell'asse ereditario del *de cuius*), agivano nel presente giudizio al fine di accertare definitivamente la qualità di unica erede di [redacted]. In data 22.6.2010, era stato pubblicato il testamento segreto di [redacted] che, oltre a due legati a favore dei propri fratelli [redacted] indicava come unica beneficiaria di quanto sarebbe risultato dalla vendita dei beni facenti parte dell'asse ereditario e detratti eventuali debiti la [redacted] con sede in Milano, viale Piave n.2. A questa veniva notificato un ricorso ex art. 481 cpc e la stessa non accettava l'eredità nei termini assegnati, perdendo così il diritto di accettarla.

Successivamente, veniva raggiunto un accordo davanti al notaio De Sanctis in data 16.1.2012 tra [REDACTED] (fratelli del *de cuius* e legatari) e la [REDACTED]. In forza del predetto accordo, [REDACTED] si obbligava a corrispondere a favore della Fondazione un importo pari alla *"differenza fra il valore netto dell'asse, dedotti i debiti, i legati a favore dei fratelli [REDACTED] nonché la propria quota di legittima previo pagamento dei debiti nel rispetto della procedura con beneficio di inventario"*. Tale atto di integrazione di legittima con contestuale accettazione di eredità con beneficio di inventario del 16.1.2012, notaio De Sanctis di Milano – Rep. [REDACTED] veniva trascritto in Conservatoria dei Registri di Milano I in data 23.1.2012 ai nn. [REDACTED].

Si costituiva in giudizio [REDACTED], la quale, in primo luogo, lamentava l'improcedibilità del ricorso proposto per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 4.3.2010 n. 28. In secondo luogo, riconosceva espressamente la propria qualità di erede, anche a fronte del riconoscimento negoziale compiuto da parte degli altri interessati, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario (doc. 2 fascicolo [REDACTED]). Nonostante le considerazioni in merito al comportamento tenuto dalla [REDACTED] nell'ambito dell'intera vicenda e nonostante la qualità di erede unica contrastasse con alcuni elementi rilevanti (tra cui anche ordinanze giudiziarie, che la consideravano mera coerede), la resistente si rimetteva - nel merito - alla decisione dell'organo giudicante in relazione all'accertamento della propria qualità di unica erede di [REDACTED].

Si costituiva in giudizio la [REDACTED], la quale affermava che, fin dalla pubblicazione del testamento, si era qualificata legataria. In particolare, lo spirare del termine per l'accettazione dell'eredità non aveva fatto venir meno il diritto della Fondazione a chiedere il legato e, in accordo con le altre parti interessate alla successione, in data 16.1.2012, veniva sottoscritto da queste ultime un atto di integrazione di legittima, che reintegrava [REDACTED] nella propria quota di legittima e che vedeva quest'ultima "immessa" nel patrimonio paterno, con l'obbligo di provvedere al pagamento dei debiti ed all'adempimento del legato a favore di [REDACTED]. In definitiva, la [REDACTED] concludeva di non essere mai stata destinataria e/o proprietaria di alcuna quota immobiliare ricompresa nella successione di [REDACTED] dato che nelle intenzioni del *de cuius* l'asse ereditario doveva essere liquidato dall'esecutore testamentario ed a beneficio della [REDACTED] doveva andare il netto ricavo di tale operazione di liquidazione; per tali ragioni, chiedeva di accogliere le domande delle parte ricorrente e, in ogni caso, condannare [REDACTED] alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Il Giudice, all'esito dell'udienza del 20.5.2020, che veniva svolta in forma scritta, si riservava.

OSSERVA

Preliminarmente, si considera che l'azione spiegata nelle forme del rito sommario di cognizione è ammissibile rientrandosi nell'ambito di cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica ex artt. 50 bis e 50 ter c.p.c..

Segnatamente, la parte ricorrente, in alternativa all'azione ordinaria, si è avvalsa del rito sommario, stante la prova documentale delle proprie pretese.

Giova premettere che in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte dei chiamati, l'accettazione, mediante "aditto" oppure per effetto di "pro herede gestio" ovvero per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c..

Ciò posto, sussistono diversi elementi da cui desumere la qualità di unica erede della resistente [redacted] del *de cuius*, in virtù del tenore letterale caratterizzante il testamento di quest'ultimo, pubblicato in data 22.6.2010, e dell'accordo in seguito stipulato e, per tali ragioni, ritenerla unica proprietaria dell'immobile in questione (doc. 12 fascicolo ricorrenti).

Anzitutto, non vi è contestazione sul fatto che [redacted] (fratelli del *de cuius*) fossero dei legatari.

Inoltre, occorre dare atto del riconoscimento effettuato dalla medesima resistente, [redacted] la quale, nel proprio atto difensivo, ha espressamente dichiarato la propria qualità di erede del padre [redacted] essendo soggetto legittimario a cui la legge riconosce una quota indisponibile dell'eredità e a cui era seguito il riconoscimento di tale qualità da parte degli altri chiamati all'eredità (pag.3 comparsa di costituzione). [redacted] ha accettato con beneficio di inventario l'eredità paterna (doc. [redacted]) e, attraverso la sottoscrizione dell'accordo di integrazione di legittima datato 16.1.2012 (doc. 8 fascicolo ricorrenti) le parti interessate alla successione hanno riconosciuto di reintegrare la resistente nella propria quota di legittima, mediante riduzione della sola disposizione a favore della [redacted]. Al contempo, in forza del predetto accordo, [redacted] si è obbligata a corrispondere a favore della Fondazione un importo pari alla "differenza fra il valore netto dell'asse, dedotti i debiti, i legati a favore dei fratelli [redacted] nonché la propria quota di legittima previa pagamento dei debiti nel rispetto della procedura con beneficio di inventario". In questo modo, la resistente [redacted] è entrata nella disponibilità del patrimonio paterno e, nel rispetto delle norme previste dalla procedura di accettazione beneficiata, si è impegnata alla liquidazione del patrimonio ed al pagamento dei debiti ereditari.

L'obbligazione contratta nell'atto del 16.1.2012 -appena menzionata- dalla resistente [redacted]

Paola costituisce già di per sé conferma del fatto che questa risulta l'unico soggetto legittimato a disporre del patrimonio di [REDACTED]

Inoltre, in merito alla proprietà dell'immobile sito in via Dezza n.25, la resistente [REDACTED] dal 2012, come provato dai ricorrenti, ha indicato il medesimo bene nella denuncia di successione (doc.19 fascicolo ricorrenti), qualificandosi espressamente come unica proprietaria dell'immobile *de quo*, volturandolo a proprio nome (doc.21 fascicolo ricorrenti) e concedendolo più volte in locazione (doc.22 fascicolo ricorrenti). Questi dati costituiscono dei validi indici per poter ritenere la resistente unica erede legittima di [REDACTED] e unica proprietaria dell'immobile, essendo stati compiuti diversi e qualificati atti di gestione. Ora, [REDACTED] ha accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario, ma la sua accettazione dell'eredità si desume anche dal compimento di atti gestori, avendo ella provveduto ad effettuare la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. civ., Sez. II, 11.05.2009, n. 10796).

In questa sede, non rileva particolarmente verificare se la [REDACTED] fosse erede o legataria, risultando che, secondo il testamento, alla stessa sarebbe spettato solo il ricavato della vendita dei beni facenti parte dell'asse ereditario, detratti i debiti. Quindi, alla stessa non risultano direttamente attribuiti i beni relitti, ma il ricavato degli stessi, dopo il pagamento di eventuali debiti. In ogni caso, con l'atto del 2012, è stata riconosciuta la qualità di legittimaria a [REDACTED] che si è obbligata a corrispondere a favore della Fondazione un importo pari alla *differenza fra il valore netto dell'asse, dedotti i debiti, i legati a favore dei fratelli [REDACTED] nonché la propria quota di legittima.* La [REDACTED] risulta, quindi, essere legataria. Quandanche la stessa fosse per ipotesi qualificata erede, unica erede sarebbe, comunque, al momento, [REDACTED] dato che la [REDACTED] ha perso il diritto di accettare l'eredità in questione, all'esito della procedura instaurata ai sensi dell'art. 481 c.c., non sussistendo, inoltre, altre disposizioni testamentarie o altri chiamati all'eredità.

Riguardo alla domanda di cancellazione delle trascrizioni, la stessa va, in questa sede, rigettata. La disciplina dell'art. 2668 c.c. riguarda la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. e non si applica a fattispecie diverse.

L'art. 2668 primo comma prevede le ipotesi tassative in cui il Conservatore deve eseguire la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Ciò premesso, anche aderendo all'indirizzo giurisprudenziale indicato dai ricorrenti (Cass. civ., Sez. I, 04/11/2010, n. 22500) non vi è, comunque, ragione di cancellare la *nota di trascrizione 13.1.2012 in Conservatoria dei Registri di Milano del certificato di denunciata successione del sig. [REDACTED] con indicazione come soggetto a favore la [REDACTED] di Milano*, in quanto la trascrizione del certificato di denunciata successione è un atto di natura meramente

fiscale, che non può essere interpretato neanche come accettazione tacita di eredità.

Sul punto, la Giurisprudenza ha affermato che ai fini dell'accettazione tacita di eredità, sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, potendo l'accettazione tacita essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. civ., Sez. II, 11/05/2009, n. 10796). Pertanto, detta trascrizione, non è significativa ai fini della continuità delle trascrizioni prevista dall'art 2650 c.c., in quanto non comporta l'accettazione tacita di eredità e non è stato enunciato che vi sia stata la trascrizione dell'accettazione della eredità da parte della [REDACTED]

Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione della *nota di trascrizione 28.9.2018 in Conservatoria dei Registri di Milano dell'atto notaio De Sanctis 23.1.2012 richiesta dalla sig.ra [REDACTED] e con indicazione a favore della stessa della quota di proprietà dell'immobile di via Dezza - Milano nella misura del 50%*, si rileva che tale domanda è contraddittoria, posto che, da un lato, è stato richiesto di dichiarare che unica legittima erede di [REDACTED] era la resistente *in forza dell'atto di integrazione di legittima con contestuale accettazione di eredità con beneficio di inventario 16.1.2012* e, dall'altro, è stato chiesto di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto, senza alcuna declaratoria sull'erroneità della stessa.

Inoltre, la nota di trascrizione del 28.9.2018 dell'atto del notaio De Sanctis del 23.1.2012 nella Conservatoria dei Registri di Milano è successiva al pignoramento del 2012 e, pertanto, è inopponibile allo stesso, non avendo, quindi, i ricorrenti interesse alla cancellazione. Peraltro, tale trascrizione sarebbe erronea solo perché iscritta sulla metà del bene e non sull'intero, ma essendo, comunque, valida sulla metà per cui è stata iscritta.

Inoltre, nella stessa nota, si dà atto che il titolo, vale a dire l'atto del notaio De Sanctis del 16.1.2012, contenente l'accettazione di eredità con beneficio di inventario, era già presente in Conservatoria per essere stato depositato unitamente alla trascrizione dell'atto effettuata in data 23.1.2012 ai nn. 3719/2796 (documenti nn. 8 e 20 fascicolo ricorrente).

Del resto, anche dalla relazione notarile depositata in sede esecutiva, in forza di tali trascrizioni, si dà atto che gli immobili risultano di proprietà di [REDACTED] (documento n. 7 fascicolo ricorrente).

Le spese di lite del presente giudizio devono essere sostenute dalla resistente [REDACTED], dato che quest'ultima si era fatta carico di curare tutti gli adempimenti connessi all'eredità beneficiata e che il presente giudizio è stato ritenuto necessario a causa della condotta tenuta dalla medesima resistente nel corso della procedura esecutiva. Le stesse si liquidano, per le ricorrenti, in solido, in € 2875, di cui

€ 2500 per compensi e € 375 per rimborso spese generali e, per la convenuta [REDACTED] in € 2875 di cui € 2500 per compensi e € 375 per rimborso spese generali.

P.Q.M.

Visto l'art. 702 bis cpc;

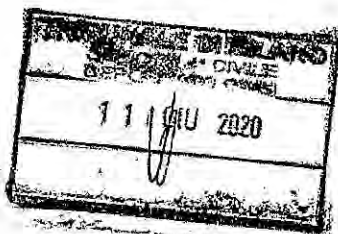
accerta e dichiara che unica erede di [REDACTED] nato a Milano il 29.4.1931 e deceduto a Milano il 22.5.2010, in forza dell'atto di integrazione di legittima con contestuale accettazione di eredità con beneficio di inventario del 16.1.2012 -atto notaio De Sanctis, rep.n.2849, raccolta n.1916- è [REDACTED]

rigetta le altre domande proposte dalla ricorrente;

condanna [REDACTED] a rimborsare alle parti ricorrenti, in solido, le spese di procedura, liquidate, come sopra, in € 2875, oltre accessori dovuti, e a rimborsare alla [REDACTED] [REDACTED] le spese di procedura, liquidate, come sopra, in € 2875, oltre accessori dovuti

Milano, 10 giugno 2020

Il Giudice
Caterina Canu



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO TRASCRIZIONE IMMOBILIARE
Milano, 28.7.2020

IL CAVALIERE

[Signature]



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione Quarta Civile

Si ATTESTA che avverso l'ordinanza Rg
40745/2019 [REDACTED]

[REDACTED] emessa in data 11 giugno 2020, a
firma del giudice dr. Caterina Canu, non è
stata proposta impugnazione nei termini di
legge.

Milano, 28 luglio 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Patrizia BORRELLI



Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 25/01/2021

Data: 25/01/2021 - Ora: 10.23.45 Segue

Visura n.: T76118 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di MILANO (Codice: F205)
Catasto Fabbricati	Provincia di MILANO
	Foglio: 383 Particella: 147 Sub.: 16

INTESTATO

1		(1) Proprietà per 1/1
---	--	-----------------------

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	
	Urbana				Cens.	Zona				Catastale		
1		383	147	16	2		A/2	6	8,5 vani	Totale: 188 m ² Totale escluse aree scoperte**: 186 m ²	Euro 2.063,25	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo					VIA GIUSEPPE DEZZA n. 25 piano: 2-S2;							
Notifica					Partita		407737		Mod.58		-	

Mappali Terreni Correlati

Codice Comune F205 - Sezione - Foglio 383 - Particella 147

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona	Micro	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie	Rendita	
	Urbana				Cens.	Zona				Catastale		
1		383	147	16	2		A/2	6	8,5 vani		Euro 2.063,25 L. 3.995.000	VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO
Indirizzo					, VIA GIUSEPPE DEZZA n. 25 piano: 2-S2;							
Notifica					Partita		407737		Mod.58		-	





Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 25/01/2021

Data: 25/01/2021 - Ora: 10.23.45 Fine

Visura n.: T76118 Pag: 2

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

Impianto Meccanografico del 30/06/1987												
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							DATI DERIVANTI DA
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	
1		383	147	16	2		A/2	6	8,5 vani		L. 7.437	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Indirizzo		, VIA GIUSEPPE DEZZA n. 25 piano: 2-S2;										
Notifica		-						Partita	407737		Mod.58	-

Situazione degli intestati dal 22/05/2010

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			(1) Proprietà per 1/1
DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 22/05/2010 protocollo n. MI0366116 in atti dal 16/05/2012 Registrazione: Sede: (n. 38134.1/2012)			

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1			(1) Proprietà per 1000/1000 fino al 22/05/2010
DATI DERIVANTI DA Impianto meccanografico del 30/06/1987			

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" (cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).



MIALNO – VIA DEZZA, 25
DATA SOPRALLUOGO 25.01.2021

APPARTAMENTO - FG. 383, PART 147, SUB. 16



VIA DEZZA, 25 - FRONTE



VIA DEZZA, 25 PORTONE



INGRESSO PRINCIPALE



INGRESSO SECONDARIO

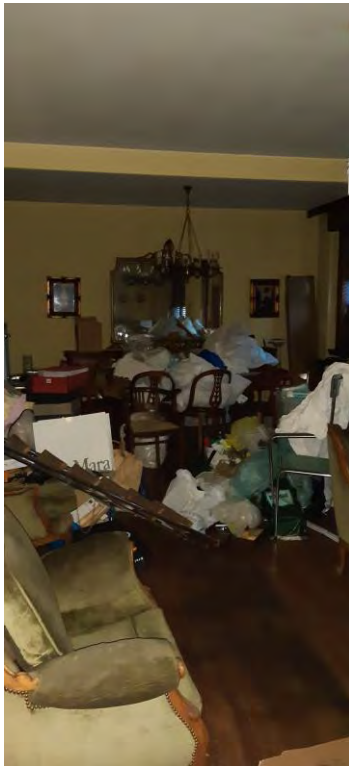




SOGGIORNO



SOGGIORNO



SOGGIORNO

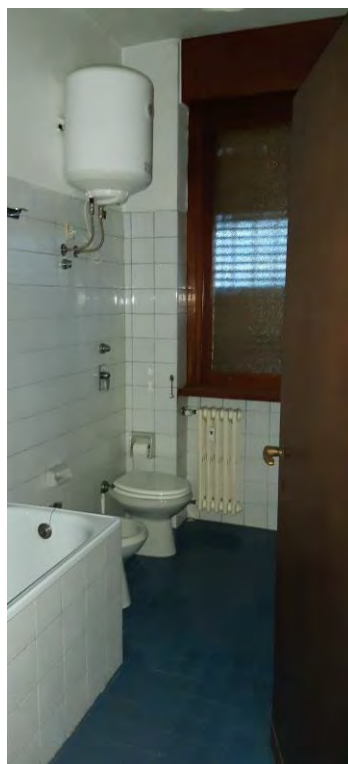


CUCINA





CUCINA



BAGNO 1



CAMERA 1



CORRIDOIO





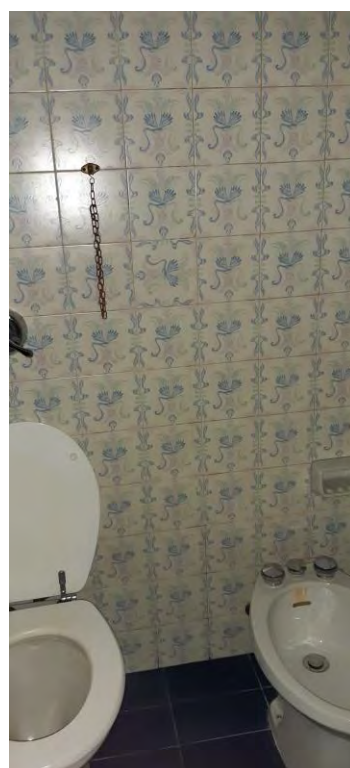
BAGNO 2



CAMERA 2



BAGNO 3



BAGNO 3





CAMERA 3



PORTA INGRESSO PRINCIPALE



PORTA INGRESSO SECONDARIO IN
CUCINA

